

COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA

**Regolamento per la realizzazione di interventi e
servizi in campo sociale e del diritto allo studio**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08.06.2012

Sommario

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) – (ISEEP)

2.1 Definizione

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla normativa vigente e di seguito riportati:

2.2 Composizione del nucleo familiare

2.3 Determinazione del patrimonio familiare

2.4 Determinazione del reddito familiare

2.5 ISEEP

2.6 Dichiarazioni sostitutive e loro validità

2.7 Valutazione del bisogno socio economico

Art. 3

INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO

A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

3.1 Finalità

3.2 Destinatari

3.3 Soglie di accesso

3.4 Segnalazione dello stato di bisogno

3.5 Modalità di presentazione della domanda di contributo

3.6 Convocazione dei parenti obbligati per legge

3.7 Tipologia e durata degli interventi

3.8 Ammissione al contributo

3.9 Assessore ai Servizi alla Persona

3.10 Deroche

3.11 Limite massimo dell'importo economico concedibile

3.12 Disponibilità richieste ai beneficiari di contributo

3.13 Esclusione dal sostegno economico

Art. 4

CONTRIBUTI STRAORDINARI AI LAVORATORI IN MOBILITA',

CASSA INTEGRAZIONE O DISOCCUPATI

4.1 Finalità

4.2 Misure previste

4.3 Requisiti per l'accesso

4.4 Modalità di Calcolo del reddito

4.5 Entità del contributo

4.6 Durata delle misure di sostegno

4.7 Modalità di presentazione delle domande

4.8 Concessione del contributo

4.9 Documentazione richiesta

Art. 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

5.1 Cumulo delle prestazioni sociali agevolate

5.2 Morosità

5.3 Trattamento dei dati personali

5.4 Entrata in vigore

5.5 Regolamenti comunali vigenti

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, tenuto conto della vigente normativa statale e regionale, nonché dello Statuto Comunale, il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti d'assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 art. 25 del, il T.U.E.L. (D.lgs.n. 267/2000), la Legge 8.11.2000 n. 328 e la L.R. 3/2008 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Il presente regolamento disciplina inoltre alcuni interventi che il Comune esplica nell'ambito del Diritto allo Studio, in attuazione della Legge Regionale n. 31/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni, con le modalità previste nel presente Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e di quella Equivalente (ISEE).

Nel calcolo della situazione economica è compreso ogni emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato (ISEEP).

A titolo meramente esemplificativo concorrono a formare il reddito ai fini della determinazione della situazione economica :

- le indennità di accompagnamento, gli assegni di cura, gli assegni di invalidità civile e qualsiasi altra indennità o rendita esente IRPEF certificabile.
- contributi economici erogati da privati, associazioni, Comune o da altri Enti Pubblici (assistenza domiciliare, mensa scolastica, sostegno affitti, dote scuola, contributi vari ecc...).

ART. 2

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) – (ISEEP)

2.1 Definizione

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla normativa vigente e di seguito riportati:

- Composizione nucleo familiare;
- Entità del patrimonio familiare;
- Ammontare dei redditi familiari.

In particolare tale indicatore è calcolato come rapporto fra l'indicatore della situazione economica (risultante dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata al comma 2.2 del presente Regolamento.

2.2 Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare:

- i soggetti componenti la famiglia anagrafica, (risultante nello stato di famiglia);
- i soggetti a carico ai fini IRPEF
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone. Nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;

- il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda, per la composizione del nucleo familiare, alle disposizioni di legge vigenti.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

| Numero componenti nucleo familiare | Parametro |
|------------------------------------|-----------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |
| 6 | 3,20 |
| 7 | 3,55 |

I parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66 per cento;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa.

La maggiorazione si applica quando, ciascun genitore, risulti aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Per i servizi richiesti in favore di minori, sarà considerato nel nucleo familiare anche il genitore (qualora non separato legalmente) materialmente non convivente con il minore stesso.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il genitore non verrà considerato appartenente al nucleo familiare, ma nel conteggio del reddito del nucleo entrerà anche il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge, sia per il minore che per il coniuge stesso.

Qualora un anziano richiedente una prestazione sociale si trovi ospitato momentaneamente in casa di congiunti, per la valutazione della situazione economica equivalente sarà considerata la famiglia anagrafica del richiedente prima del trasferimento. Parimenti, qualora richieda una prestazione agevolata un congiunto dell'anziano ospitato, il reddito dell'anziano non concorrerà alla determinazione dell'ISE del nucleo e dell'ISEE del congiunto.

2.3 Determinazione del patrimonio familiare

L'Indicatore della Situazione Economica Patrimoniale (IP) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

a) Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare familiare sarà costituito da tutti gli immobili posseduti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare: il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli imponibili definiti ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. A tale valore sarà detratto l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alle detrazioni per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel

limite di Euro 51.646,00. Il valore del P.I. si considera in un unico ammontare arrotondandolo all'Euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra 5 e 9.

b) Patrimonio mobiliare

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2.6:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2.6;
2. Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1);
3. Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1);
4. Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
5. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazioni della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2.6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1);
7. Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1), nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5).

Dovranno essere indicati i dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare, cosiddetti intermediari. Per ogni soggetto titolare di patrimonio mobiliare dovrà essere indicato il codice o il numero identificativo del soggetto intermediario o gestore (es. IBAN), nonchè la denominazione precisa del gestore o dell'intermediario.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto ai 500,00 Euro o suoi multipli.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 15.494,00 Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi, nella misura del 20% fatte salve le franchigie previste.

2.4 Determinazione del reddito familiare

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 2.2, si ottiene sommando:

1. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata al netto dei redditi agrari o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
2. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore produzione netta) determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
3. I redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
4. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come da comunicazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica .

I valori devono essere arrotondati all'Euro superiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra cinque e nove ed all'Euro inferiore se il primo decimale dopo la virgola è compreso tra zero e quattro.

Dal reddito determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.165,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Il reddito da considerarsi quale indicatore per la determinazione della situazione economica equivalente , sarà quindi determinato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, detratti gli importi di diritto di cui al comma precedente.

2.5 ISEEP

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le Prestazioni Comunali (I.S.E.E.P.) è calcolato a partire dalla certificazione I.S.E.E. e considerando il nucleo familiare costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica così come indicata dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109.

Per provvedere al calcolo dell'I.S.E.E.P. dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie, ecc.), tutti i risparmi, gli eventuali contributi erogati o esenzioni concesse dalla Regione, dal Comune o da altri Enti e/o Associazioni (contributo regionale affitto, esenzione tarsu, buono libri, borse di studio, ecc.), nonché tutte le spese "ricorrenti" non rilevate ai fini I.S.E.E..

Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica di cui al presente regolamento ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

2.6 Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'Ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e della situazione economica equivalente, come definito negli articoli precedenti. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello tipo di cui al DPCM 18.05.2001.

Il Comune di residenza, i Centri di Assistenza Fiscale e l'INPS ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% sul totale dichiarato; variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;
- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.
- qualora l'indicatore ISEE non rappresenti la situazione reale (stato di disoccupazione o cassintegrazione), in applicazione dell'art. 4 del D. Lg. 109 e s.m.i, può essere utilizzato l'ISEE simulato al fine di definire il "reddito presunto" del richiedente attraverso il software INPS "simulazione Isee" sulla base di:
 - redditi dichiarati ai fini IRPEF, così come prevede il D.Lgs 109/98 e s.m. e i suoi decreti applicativi, mediante i CUD ;
 - altra documentazione (buste paga, parcelle, certificato di disoccupazione, di CIG e CIGS, ecc.) fornita dagli utenti.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una riqualficazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

In ogni caso la variazione decorrerà come sopra determinato, senza alcun valore retroattivo né per l'utente né per il Comune, sia essa in diminuzione od in aumento della quota a carico per l'accesso al servizio.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nell'ultima fascia di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva unica incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento.

La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità indicata nella richiesta di contributo.

L'interessato disporrà di 30 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o modifiche necessarie.

2.7 Valutazione del bisogno socio economico

La determinazione del bisogno socio economico viene effettuata con lo strumento dell'ISEE, il calcolo della situazione economica equivalente è effettuato in base ai criteri unificati di valutazione della situazione reddituale, ai sensi del Decr. Leg. vo n. 109/1998 e del Decr. Leg. vo n. 130/2000,

Nel calcolo della situazione economica deve essere compresa qualsiasi entrata economica che, a vario titolo, il richiedente e il proprio nucleo familiare ha percepito nei dodici mesi precedenti in cui viene presentata la domanda.

Ai fini del calcolo dei redditi esenti IRPEF (Pensione sociale, indennità' di accompagnamento, pensione di guerra , invalidità civile, assegno INAIL, Assegno Sociale, Pensione ciechi civili e sordomuti, borse lavoro, ecc.) e dei contributi economici da familiari [\[1\]](#), da soggetti privati o erogati da Associazioni, Comune o da altri Enti Pubblici (assistenza domiciliare, mensa scolastica, sostegno affitti, dote scuola, contributi vari ecc...), i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000.

Il calcolo del correttivo per i valori sopra indicati avviene mediante il rapporto tra l'importo annuale ed il parametro familiare. Il valore risultante viene poi aggiunto al valore dell'ISEE.

Dovranno inoltre essere dichiarati a titolo meramente esemplificativo:

- i beni mobili registrati quali autovetture, motocicli ecc.
- i beni mobili siano nella disponibilità degli appartenenti al nucleo familiare quali:
computer, impianto WiFi, videogiochi interattivi a pagamento (es.XBOX, ecc.), utilizzo impianto di climatizzazione
- abbonamenti a Pay - TV
- connessione a internet
- più telefoni cellulari con linea telefonica attiva
- iscrizioni a palestre
- iscrizioni a corsi di ballo/sportivi ecc

2.8 Livelli di congruità della d.s.u. isee

Qualora la D.S.U. ISEE del richiedente rientri in uno dei casi indicati nei punti a), b), c) e d) di cui sotto, l'Ufficio considera la domanda anomala dandone comunicazione all'interessato salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati o altrimenti acquisite in via successiva d'ufficio altre fonti lecite e sufficienti di reddito:

a) valore I.S.E. pari a zero;

b) valore I.S.E. inferiore al canone annuo di locazione;

c) valore I.S.E. inferiore alla rata annuale di ammortamento mutuo per l'acquisto della prima casa;

d) valore I.S.E. inferiore alla somma dei costi di gestione dei beni mobili posseduti dal nucleo familiare richiedente;

Con particolare riguardo per tali situazioni l'Ufficio avvia i controlli puntuali previsti dal Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Il richiedente deve giustificare l'anomalia di quanto dichiarato presentando elementi leciti, concreti, specifici e dettagliati a comprova della disponibilità economica necessaria alle normali esigenze di sostentamento del nucleo.

L'ufficio servizi sociali, esaminati gli elementi integrativi presentati dal richiedente, valuta la regolarità della domanda, dandone comunicazione all'interessato. L'ufficio servizi sociali, anche in caso di domanda anomala, può concedere il contributo così come determinato ai sensi del presente regolamento.

La persistenza dell'anomalia per due anni consecutivi determina il rigetto della domanda per almeno un anno.

Sono fatti salvi gli interventi socio assistenziali del Settore Servizi Sociali qualora l'assistente sociale attesti una situazione di oggettiva e motivata indigenza o necessità di tutela del nucleo.

Art. 3

INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

3.1 Finalità

L'intervento consiste nell'assicurare, al soggetto in stato di bisogno² o al nucleo familiare interessato, un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana.

In ogni caso, gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

3.2 Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione^[3] sono:

- a) i cittadini italiani residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio Comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito e/o della propria situazione sociale, familiare, economica successiva al momento della domanda di intervento, pena la restituzione in caso di accertamento d'ufficio.

I soggetti destinatari debbono, altresì, non possedere beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro e che non risultino essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare.

3.3 Soglie di accesso

Per l'erogazione dei contributi previsti nel presente articolo, vengono individuate le soglie di accesso, così come indicate nelle tabelle, da aggiornarsi annualmente con delibera della Giunta.

3.4 Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'Ufficio Servizi Sociali contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio, dovrà spiegarne il motivo per iscritto; in questo caso l'Ufficio valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono previste in normative particolari^[4]

3.5 Modalità di presentazione della domanda di contributo

La richiesta di contributo deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art. 433 Codice Civile), dal legale rappresentante, curatore, tutore, avvalendosi dell'apposito modello, in dotazione all'ufficio.

Unitamente alla domanda il richiedente deve presentare:

- dichiarazione sostitutiva unica prevista dall'art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 130/2000, resa ai sensi della legge 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, da rendersi su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

- attestazione prevista dall'art. 4 – comma 4 - del D.Lgs 109/98 come sostituito dal D.Lgs 130/2000.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000 attestante il possesso degli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2.6 del presente regolamento.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al comma precedente sospende i termini di risposta.

La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

Alle domande, complete della documentazione di cui al 1° comma, è data risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Ufficio Servizi Sociali avvalendosi eventualmente dell'Assistente Sociale del Piano di Zona Distretto di Casteggio, nonché di ogni altra informazione reperita anche attraverso l'impiego dei Servizi di Polizia Locale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Locale.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento.

Il Comune assicura, anche attraverso la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale, l'assistenza necessaria al richiedente, per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il Comune potrà richiedere ogni documento utile, sia ai fini all'istruttoria della domanda, sia, in caso di corresponsione, ai fini del controllo della veridicità della situazione dichiarata.

3.6 Convocazione dei parenti obbligati per legge

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti, si calcola applicando i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Responsabile dei Servizi Sociali convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, e li informa dei rispettivi obblighi di legge.

Provvede a richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune.

A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri

3.7 Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

a. erogazione economica indiretta

b. attività di pubblica utilità sociale

Nel caso in cui si verificano situazioni particolari, debitamente motivate, l'erogazione economica indiretta può essere sostituita con benefici di natura finanziaria, a condizione che gli interessati si assumano l'impegno di rendicontare nel dettaglio le spese sostenute.

Gli interventi economici possono essere in ogni caso soddisfatti nel limite dello stanziamento di bilancio.

Nei casi in cui, per eccezionali circostanze, le risorse di bilancio non fossero sufficienti, il Consiglio o la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce eventuali integrazioni allo stanziamento del competente capitolo di bilancio.

a. erogazione economica indiretta

L'intervento socio economico consiste in una erogazione economica indiretta a favore del soggetto in stato di bisogno o nucleo familiare interessato qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale", cosicché le risorse economiche proprie delle famiglie medesime possano essere prevalentemente indirizzate a sostenere altre spese.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, ciò può avvenire attraverso:

1. pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, ecc.), spese per acquisto generi di prima necessità;
2. pagamento di tasse, imposte e tributi comunali;
3. pagamento di spese sanitarie a carico dell'assistito di ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'A.S.L.);
4. pagamento delle spese relative alla frequenza di asili nido e scuola dell'Infanzia;
5. pagamento di canoni di locazione, compresi i canoni di edilizia residenziale pubblica (tale somma verrà poi recuperata dal Fondo Sostegno Affitto di Regione Lombardia), i mutui relativi alla prima casa, le spese condominiali;
6. pagamento di spese per acquisto di farmaci, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'A.S.L. Sono escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal S.S.N.;
7. pagamento di spese a sostegno di esigenze vitali a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, da cui derivino situazioni di bisogno assistenziale;
8. pagamento di spese a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi.

Sono attribuiti, a ciascun nucleo anagrafico, non più di due volte entro l'anno solare in cui la richiesta viene presentata. La misura del contributo è commisurata alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

Qualora nella famiglia siano presenti minori di età inferiore ad anni tre, disabili o anziani ultrasettantacinquenni la misura del contributo economico annuo concedibile come determinata ai sensi degli artt. 2 e 3 è aumentata del 20% per ogni bambino, anziano e/o disabile presente.

In via straordinaria su apposita valutazione dell'Assistente sociale l'importo annuale attribuito al nucleo anagrafico potrà essere ripetuto per una ulteriore volta.

b) Attività di pubblica utilità sociale

I richiedenti benefici economici di cui al presente articolo, in età lavorativa, che dichiarano di non apportare reddito, sono invitati, qualora il servizio lo ritenga effettuabile, a svolgere attività ritenute di pubblica utilità sociale, per un periodo congruamente rapportato all'importo del beneficio spettante.

Qualora il richiedente il beneficio economico rifiuti o non svolga correttamente le attività formalmente proposte e pianificate, non verrà più ammesso a benefici economici.

L'Attività di Pubblica Utilità Sociale ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, in quanto si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio-economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale.

Tale progetto personalizzato prevede le attività socialmente utili individuate in:

- custodia, pulizia e piccole manutenzioni dei centri sportivi, ricreativi, dei parchi e giardini pubblici, dei locali comunali e del patrimonio comunale in genere;
- piccole manutenzioni e sorveglianza dei cimiteri;
- sorveglianza e assistenza dinnanzi alle scuole, negli orari di entrata e uscita degli studenti;
- accompagnamento scuolabus;
- attività di sostegno nei confronti di anziani, disabili, minori in età scolare.

I soggetti ammessi alle Attività di Pubblica Utilità Sociale in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, hanno l'obbligo di accettare l'eventuale offerta di lavoro, anche a tempo determinato.

I soggetti ammessi, che partecipano alle attività di Pubblica Utilità Sociale, sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dai Responsabili dei Servizi cui fa capo il settore d'intervento.

L'inizio dell'attività della persona ammessa è subordinato alla stipula da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni che possano derivare agli stessi durante lo svolgimento delle attività di cui trattasi e per danni derivanti a cose e persone in connessione con tali attività.

Il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà altresì ad assicurare, ove necessario, i mezzi, gli strumenti e le dotazioni che vengono assegnate a tali persone, sia per eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi, sia per eventuali danni alla persona ammessa nell'esercizio dell'attività in cui è coinvolto.

I soggetti ammessi sono tenuti a:

- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- non attendere, in servizio, ad attività estranee a quelle conferite;
- comunicare tempestivamente al Servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
- segnalare al Servizio di riferimento tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

A ciascun soggetto potrà essere erogato un contributo fino ad un massimo mensile di 250,00 euro (rivalutabile annualmente con delibera della Giunta). Le somme erogate non avranno, in alcun modo, carattere di compenso per prestazioni d'opera, bensì di contributo assistenziale.

Il contributo sarà erogato in denaro al termine del mese di esecuzione del progetto, qualora questo sia di durata inferiore al mese, o al termine di ogni mese qualora sia di durata superiore.

3.8 Ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione, sia il diniego devono essere comunicati per iscritto al richiedente e debitamente motivati.

L'utente, in caso di diniego, può chiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

L'ammontare, la tipologia, le modalità, la durata del contributo e le modalità di erogazione vengono indicati nella determinazione del Responsabile del Servizio.

I contributi di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere Comunale entro l'ultimo giorno di ogni mese.

3.9 Assessore ai Servizi alla Persona

La proposta di ammissione al contributo economico è preventivamente trasmessa all'Assessore ai Servizi alla Persona o suo delegato o delegato del Sindaco, sulla quale può esprimere, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni, non vincolanti, utili al fine della determinazione dell'intervento.

3.10 Deroghe

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale del Piano di Zona Distretto di Casteggio, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte della Giunta Comunale o in forza di Accordi Distrettuali all'interno del Piano di Zona.

3.11 Limite massimo dell'importo economico concedibile

L'importo massimo concedibile è fissato in € 1,200,00 annui per ogni nucleo familiare, mentre non sono previsti limiti qualora nella famiglia siano presenti bambini di età inferiore ad un anno e fino al compimento dello stesso.

3.12 Disponibilità richieste ai beneficiari di contributo

Ai soggetti in età lavorativa componenti il nucleo familiare, non occupati e abili al lavoro, è richiesta la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione al Centro per l'impiego.

Tale requisito non è temporaneamente richiesto:

- a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico e di formazione professionale;
- b) per i figli che frequentano istituti scolastici di livello non superiore alla scuola secondaria di secondo grado o frequentano centri di formazione professionale;
- c) per coloro che attendono alla cura dei figli, di età inferiore all'anno, o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con handicap grave che necessitano di assistenza continuativa;
- d) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

3.13 Esclusione dal sostegno economico

Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni :

1. abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
2. persone in età lavorativa, non occupati e abili al lavoro, non iscritti al Centro per l'impiego;
3. evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale, ai fini dell'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare;
4. abbiano rifiutato od ostacolato l'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale.

Art. 4 CONTRIBUTI STRAORDINARI AI LAVORATORI IN MOBILITA', CASSA INTEGRAZIONE O DISOCCUPATI

4.1 Finalità

Il presente articolo stabilisce le modalità di erogazione di misure temporanee di sostegno economico, a favore dei lavoratori:

- licenziati o che hanno perso il posto di lavoro per cause non dovute alla volontà del lavoratore (escluso il licenziamento per giusta causa) o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato interrotto prima della scadenza prevista;
- in cassa integrazione guadagni o in mobilità.

4.2 Misure previste

- 1) Attivazione di progetti di Attività di Pubblica Utilità Sociale a favore di persone disoccupate che non beneficiano di ammortizzatori sociali;
- 2) integrazione o esenzione da rette dovute per i servizi comunali;
- 3) pagamento delle spese relative alla frequenza a scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido;
- 4) pagamento di canoni di locazione (compresi i canoni di edilizia residenziale pubblica), i mutui relativi alla prima casa;
- 5) pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, ecc.).

4.3 Requisiti per l'accesso

Possono accedere alle misure straordinarie i lavoratori di cui all'art. 4.1 con i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda
- 2) avere un reddito ISEE non superiore a 7.000,00 euro
- 3) non possedere altro patrimonio immobiliare oltre la casa di proprietà
- 4) non avere ottenuto benefici economici, nell'anno di riferimento, da altri Enti Pubblici, su misure aventi lo stesso oggetto o tipologia di spesa e di importo superiore a 500,00 euro (nel caso di importi inferiori, potrà essere richiesta la quota differenziale).

4.4 Modalità di Calcolo del reddito

Il reddito ISEE/ISEEP verrà calcolato tenendo conto delle sopravvenute variazioni di reddito così come disciplinato dal precedente art. 2.

4.5 Entità del contributo

I contributi di cui al presente articolo sono interventi economici indiretti volti al pagamento delle spese di cui al precedente art. 3.7 nell'anno di riferimento, fino ad un massimo di 500,00 euro a nucleo familiare.

Nel caso di benefici ottenuti da altri Enti, su misure aventi lo stesso oggetto o tipologia di spesa, di importo inferiore, potrà essere richiesta la quota differenziale.

4.6 Durata delle misure di sostegno

Le misure di sostegno possono essere concesse per un massimo di anni tre. Vengono sospese in caso di variazione della situazione reddituale del nucleo familiare.

4.7 Modalità di presentazione delle domande

La domanda redatta su apposito modulo, dovrà indicare tutti gli elementi necessari la valutazione del caso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel presente regolamento.

4.8 Concessione del contributo

I contributi saranno concessi sino alla concorrenza dei fondi disponibili e secondo l'ordine di presentazione della relativa domanda.

Nel caso di richieste in misura superiore ai fondi destinati, i contributi verranno adeguatamente riproporzionati.

4.9 Documentazione richiesta

I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- 1) certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante la situazione occupazionale;
- 2) certificato dell'avvenuta collocazione in Cassa Integrazione Speciale rilasciata dal Centro per l'Impiego o dichiarazione del datore di lavoro;
- 3) attestazione ISEE del nucleo familiare;
- 4) documentazione relativa all'indennità attualmente percepita;
- 5) contratto di locazione regolarmente registrato;
- 6) certificazione bancaria relativa alla rate dovute per l'acquisto della prima casa previste nell'anno di richiesta del contributo;
- 7) autocertificazione attestante il non aver usufruito di contributi analoghi erogati da altri enti per le stesse finalità;
- 8) per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità o relativa ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo;
- 9) autodichiarazione relativa ad ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.

Art. 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

5.1 Cumulo delle prestazioni sociali agevolate

La somma degli importi eventualmente concedibili per contributi, esenzioni e agevolazioni di qualsiasi natura erogabili dall'Ente, con esclusione dei contributi straordinari ai lavoratori in mobilità, cassa integrazione o disoccupati, non può mai ed in nessun caso superare l'importo di 1.200 euro. A tal fine viene data la priorità all'integrazione delle rette scolastiche sulla base dei benefici ipotetici concessi con apposita determinazione di concessione del diritto, facendo riferimento all'intero anno scolastico che termina nel mese di giugno dell'anno in cui si presenta anche l'eventuale istanza di cui all'art 3, indipendentemente dal momento di presentazione della stessa.

5.2 Morosità

Per accedere alle prestazioni sociali agevolate l'utente non deve risultare moroso di tributi, imposte o rette comunali. In caso di morosità, per accedere ai benefici l'utente dovrà presentare documentazione che attesti il recupero o un piano di recupero delle morosità stesse.

5.3 Trattamento dei dati personali

Le informazioni relative alla persona di cui l'ufficio servizi sociali entra in possesso nell'applicazione del presente regolamento, saranno trattate unicamente per i fini istituzionali dell'Ente.

La comunicazione dei dati ad altri Enti sarà possibile, previa autorizzazione dell'interessato, nel caso sia reso necessario in ordine dell'erogazione del servizio.

5.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare di approvazione ed abroga tutte le norme regolamentari difformi e/o in contrasto.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

5.5 Regolamenti comunali vigenti

Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.

^[1] con esclusione dei parenti tenuti per legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile

^[2] L.R. 12-3-2008 n. 3.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

^[3] L.R. 12-3-2008 n. 3.

Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

^[4] Legge 4 maggio 1983 n. 184 art. 9

" Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio"